

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 12705	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: GUP Chiavari 6.06.2005 di condanna				
2° Grado: C. di A. Genova 6.07.2010 conferma 1° grado				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

mentre era alla guida di una betoniera, semovente auto-caricante, all'interno di un cantiere per la costruzione di un edificio, per cause imprecisate rovinava in una scarpata riportando lesioni gravissime alle quali seguiva il decesso.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>La legge impone a carico del datore di lavoro una particolare attività finalizzata proprio alla prevenzione di infortuni sul lavoro, cioè quella di fornire al dipendente adeguate informazioni e formazione circa la mansione da svolgere; per altro la corte territoriale rileva che l'infortunato fu assunto per svolgere mansioni del tutto diverse. E, certamente, l'assunto secondo cui per la guida di tale veicolo non è richiesta una perizia particolare, non assume alcuna rilevanza difensiva in ragione del fatto che la parte offesa era stata destinata allo spostamento del mezzo meccanico in una zona accidentata e scoscesa e, quindi, pericolosa, di tal che, se pur è vero che non era necessario possedere una patente di guida specifica per la guida di una betoniera, era, comunque, necessario che si fornissero al dipendente particolari informazioni circa la guida di essa in zona pericolosa. Ed in ragione di tanto, appare fuor di luogo addebitare la causazione dell'infortunio all'insidia del terreno. Anzi, proprio la presenza di "insidie", conosciuta all'imputato, rileva ancor di più nel qualificare la condotta colposa contestata. L'evento è stato determinato unicamente, come rileva la Corte distrettuale, da una errata manovra dell'infortunato, persona che non aveva alcuna esperienza di guida di una betoniera in un terreno scosceso.</p>

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	X Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.